



Comune di Barberino di Mugello

(Città Metropolitana di Firenze)

Assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, anno 2019 **(scadenza bando 28/06/2019)**

Bando indetto ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 581 del 6/05/2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “ SERVIZI AL CITTADINO” RENDE NOTO

che le persone in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2019.

Art. 1 Requisiti di ammissione

Per l'ammissione alla graduatoria è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando:

1. essere cittadino/a italiano/a o di uno stato aderente all'Unione Europea oppure essere cittadino/a di altro Stato in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;
2. essere residente nel Comune di Barberino di Mugello;
3. avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
4. essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza;
5. non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
6. non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatti salvi i casi di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione:
 - a. su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge;
 - b. su quote di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità;
 - c. su alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - d. su alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 del Codice di Procedura Civile;
 - e. su alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Barberino di Mugello. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
7. non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la

situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE.

I requisiti di cui ai punti 6 e 7 devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

Ai fini della verifica dei requisiti di cui ai punti 6.e 7., i cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari) dovranno allegare alla domanda la certificazione delle Autorità del Paese di origine , oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono immobili nel loro Paese di valore superiore a 25.000,00 euro. Sempre per i cittadini stranieri, in caso di indisponibilità dell'alloggio, tale condizione dovrà essere attestata dalle Autorità del Paese di origine con le modalità sopra richiamate.

In mancanza di tali certificazioni la domanda non sarà accolta.

Sono esclusi dal richiedere al proprio paese di origine le suddette certificazioni i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari".

La data di rilascio della certificazione non deve essere anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente bando.

8. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

9. il valore del patrimonio complessivo non deve superare il limite di 40.000,00 euro. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 7. e 8.

10. essere in possesso di certificazione dalla quale risultino un valore ISEE del nucleo familiare (Indicatore della situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE , calcolati secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati :

FASCIA A) :

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (€ 13.338,26) rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori risulti non inferiore al 14%;

FASCIA B)

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (€ 13.338,26) e l'importo di € 28.684,36 rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori risulti non inferiore al 24%.
- Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP ai sensi della L.R. 2/2019, Allegato A).

11. non aver beneficiato e non avere altre domande in corso di contributi pubblici per l'anno 2019 da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

Art.2 Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia anagrafica, sono comunque considerati facenti parte dello stesso nucleo familiare i coniugi, tranne che nei casi previsti dall'art. 3, comma 3, D.P.C.M 5/12/2013 n° 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 Certificazione ISE/ISEE

I valori ISE/ISEE assunti a riferimento per il contributo sono quelli risultanti da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità, avente ad oggetto la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Per la certificazione ISE/ISEE i richiedenti possono rivolgersi ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) presenti sul territorio.

I richiedenti dovranno indicare nella domanda, i valori ISE/ISEE risultanti dalla certificazione e gli estremi di quest'ultima.

Per i soggetti che dichiarano " ISE zero " o comunque un ISE di importo inferiore rispetto al canone annuale, l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, rilasciata dall'Assistente Sociale che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte del servizio sociale oppure, se il soggetto non è in carico al servizio sociale, di un'autocertificazione circa le fonti di sostentamento; quest'ultima autocertificazione deve essere precisa e circostanziata come da modello predisposto e corredata da idonea documentazione al fine di consentire all'Ente le opportune verifiche.

Art.4 Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45 e dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, il richiedente ricorre, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando .

Art. 5. Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti minimi sono collocati nella graduatoria distinti in fascia :

FASCIA A) :

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS, per l'anno 2019 (€ 13.338,26) rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;

FASCIA B)

-Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (€ 13.338,26) e l'importo di €. 28.684,36 rispetto al quale l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori risulti non inferiore al 24%.

- Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP ai sensi della L.R. 2/2019, Allegato A).

All'interno delle singole fasce le domande saranno ordinate sulla base dell'incidenza CANONE/ISE in ordine decrescente ed, in subordine, secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risulta dal numero di protocollo.

Art. 6
Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune, in base ai criteri sopra elencati, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità ed effettuando i controlli d'ufficio sulle dichiarazioni rese.

Entro il **giorno 14 agosto 2019** Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino procede con propria determinazione all'approvazione della graduatoria degli aventi diritto, ordinata in base ai criteri di cui all'articolo precedente. La graduatoria approvata sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oltre che sul sito internet del Comune di Barberino di Mugello (www.comunebarberino.it). La pubblicazione ha valore di comunicazione all'utenza. Per motivi di rispetto della privacy, nella graduatoria non compariranno i nominativi dei richiedenti, ma essa sarà formulata indicando il numero di protocollo della domanda.

Nessuna comunicazione scritta e personale verrà data ai concorrenti. I concorrenti dovranno pertanto consultare il sito Internet del Comune di Barberino di Mugello oppure rivolgersi all'Ufficio Istruzione e Sociale del Comune nell'orario di apertura al pubblico.

Avverso la graduatoria, gli interessati possono proporre ricorso in opposizione, da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria.

Art. 7
Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità fino al 31/12/2019.

Art. 8
Entità del contributo

Il contributo verrà erogato nei limiti delle risorse che verranno messe a disposizione dalla Regione Toscana.

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare determinato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, e cioè:

FASCIA A) il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14%, fino ad un massimo di € 3.100,00 ;

FASCIA B) il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24%, fino a un massimo di € 2.325,00 ;

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2019 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta; il medesimo contributo ha validità fino al 31 dicembre 2019.

Se le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione non saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande, saranno prioritariamente soddisfatti i partecipanti in fascia "A". Se l'entità del contributo concesso dalla Regione non sarà sufficiente neppure per soddisfare per intero il fabbisogno dei partecipanti collocati in fascia "A", il Comune applicherà a questi ultimi riduzioni proporzionali sulle quote teoriche spettanti erogando a tutti gli aventi diritto della fascia percentuali inferiori al 100%, effettuando quindi una redistribuzione delle risorse.

Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teoricamente riconosciuto.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo. In ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00.

Nel caso di insufficienza dei fondi disponibili, ai soggetti collocati in fascia B non sarà corrisposto alcun contributo: se i fondi fossero sufficienti anche per coloro che risultano collocati in fascia "B", questi ultimi saranno avvisati mediante comunicazione scritta.

Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici, da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 9 **Documentazione richiesta obbligatoria**

Dovranno essere presentati all'Ufficio URP del Comune, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti entro le scadenze sotto precisate:

- Le ricevute di pagamento del canone di locazione, in regola con l'imposta di bollo, da parte di coloro che sono collocati in fascia "A", entro il **31/01/2020**;
- Copia del contratto di affitto, contestualmente alla presentazione della domanda, se non già consegnato in occasione della partecipazione a precedente bando;
- Ricevuta di pagamento dell'imposta di registro annuale del contratto di locazione, se dovuta, da parte di coloro che sono collocati in fascia "A", entro il **31/01/2020**;
- Per i cittadini comunitari ed extracomunitari: contestualmente alla presentazione della domanda, dovrà essere prodotta la certificazione delle Autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono immobili nel Paese di origine di valore superiore a 25.000,00. Sempre per i cittadini stranieri, in caso di indisponibilità dell'alloggio, tale condizione dovrà essere attestata dalle Autorità del Paese di origine con le modalità sopra richiamate. La data di rilascio della certificazione non deve essere anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente bando.
- Eventuale autocertificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare redatta secondo il modello predisposto (se ricorre il caso di cui all'art. 3 del bando) contestualmente alla presentazione della domanda;
- Fotocopia di un documento di identità valido (Carta d'identità, Patente guida, Passaporto), oppure in caso di cittadini extracomunitari Permesso di soggiorno in corso di validità, contestualmente alla presentazione della domanda.

Si precisa che non verrà fatta alcuna ulteriore comunicazione scritta agli interessati per richiedere i documenti sopra elencati.

Art. 10 **Modalità di pagamento del contributo**

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, successivamente al ricevimento da parte della Regione Toscana della determinazione di trasferimento della quota destinata a questo ente per l'anno 2019, sulla base della graduatoria definitivamente approvata e previa esibizione delle ricevute di pagamento del canone nella misura dichiarata nella domanda. **A tal fine si fa presente che le copie delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2019 dovranno essere depositate, presso l'Ufficio URP del Comune, entro il termine tassativo del 31/01/2020. In caso di mancata presentazione di tale documentazione, il Comune non procederà a solleciti e/o a richieste scritte e non verrà erogato il contributo spettante.**

Nel caso in cui, dopo la presentazione delle ricevute, si accerti un canone diverso da quello dichiarato si procederà nel seguente modo:

- a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo spettante.

Art. 11

Termini di presentazione della domanda

Le domande devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Barberino di Mugello, Viale della Repubblica n. 24, perentoriamente **entro e non oltre il giorno 28 giugno 2019.**

Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non saranno prese in considerazione (a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante).

Art. 12

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune. Il modulo della domanda e la copia del bando sono reperibili sia sul sito del Comune di Barberino di Mugello (www.comunebarberino.it), sia presso l'Ufficio URP in orario di apertura dell'ufficio : lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30; il martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione descritta nel modulo della domanda. Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, nei termini di cui all' art. 11 del presente bando. **Le domande pervenute incomplete della documentazione richiesta e dettagliatamente elencata nel modulo di domanda, saranno comunque escluse.**

Art. 13

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 109/1998 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per falsa dichiarazione, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite. I beneficiari del contributo possono essere soggetti al controllo della Guardia di Finanza competente per territorio.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003.

Art. 14

Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 15
Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, alla Legge Regionale Toscana n. 2/2019, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7/6/1999, alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 581 del 6/05/2019.

Barberino di Mugello li 22 maggio 2019

Il Responsabile del Settore “Servizi al Cittadino “
Iuri Carpini